



Comune di Brugnera

Provincia di Pordenone

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTO INCENTIVANTE
L'ADOZIONE DA PARTE DI PRIVATI DEI
CANI CUSTODITI PRESSO LA
STRUTTURA CONVENZIONATA ED A
CARICO DEL COMUNE DI BRUGNERA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 28 del 07/06/2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 35 del 11/07/2017

ART. 1 – Finalità

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione all'adozione da parte di privati dei cani randagi catturati o ritrovati nel territorio comunale ed ospitati presso il canile convenzionato, per garantire il loro benessere, per economizzare le spese derivanti dal mantenimento dei cani medesimi, nonché per prevenire il sovraffollamento della struttura convenzionata.

ART. 2 – Modalità di adozione

Tutti i cani randagi in carico al Comune ed ospitati presso il canile convenzionato possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta, con le modalità e sussistendo le garanzie previste dalla normativa vigente in materia di adozione di animali.

L'adottante, in quanto detentore del cane, è tenuto a regolarizzare la posizione dell'animale nella Banca dati regionale dell'anagrafe canina; deve inoltre osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per chi detiene un cane.

ART. 3 – Contributo economico incentivante l'adozione

Il Comune di Brugnera, riconoscendo la funzione sociale dell'adozione di cani randagi da parte di soggetti privati, ritiene di incentivarla con un contributo in denaro secondo i seguenti importi:

1. € 1.950,00 per cani di taglia piccola (fino a 10 kg);
2. € 2.030,00 per cani di taglia media (oltre 10 Kg e fino a 30 Kg);
3. € 2.115,00 per cani di taglia grande (oltre 30 kg)

I contributi saranno liquidati in cinque rate annuali di pari importo, decorrenti dalla data di adozione dell'animale.

Per accedere al contributo, l'adottante deve presentare apposita domanda al Comune entro 60 giorni dall'adozione.

Tutte le rate verranno erogate previa presentazione di certificazione veterinaria che attesti il buono stato di salute del cane, al fine di verificare il corretto ed adeguato trattamento.

I contributi verranno erogati:

- unicamente a copertura di spese per l'alimentazione e l'assistenza veterinaria a favore del cane adottato;
- previa presentazione di scontrini, ricevute medico/veterinarie e simili, attestanti le spese effettuate nel periodo cui la rata si riferisce.

Le rate del contributo saranno erogate fino a concorrenza dell'importo delle spese ammissibili dimostrate relative al periodo cui la rata si riferisce, e comunque non oltre l'importo massimo sopra indicato.

L'adottante che beneficia del contributo dovrà inoltre consentire a far visionare, anche senza preavviso, l'animale adottato, nonché il luogo ove è tenuto, alla Polizia Locale, alle Guardie Zoofile e/o a volontari dell'Ente Nazionale Protezione Animali, al fine di accertare le condizioni e la corretta tenuta dell'animale.

Art. 3 così modificato con D.C. nr. 35 del 11/07/2017

ART. 4 – Requisiti per l'adozione

I cani catturati o ritrovati sul territorio comunale e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere affidati qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo all'aspirante affidatario:

- compimento del diciottesimo anno di età;
- garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o comunque in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia ed alle caratteristiche etologiche proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- assenza di condanne penali in relazione al maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali;
- ogni altra condizione prevista dalla normativa vigente in materia.

L'affido può essere disposto:

- a) in forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento. In questo caso gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire l'animale agli eventuali proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini;
- b) in forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.

In ogni caso, dal momento dell'affido sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del detentore di animali ai sensi delle leggi vigenti.

Il contributo non può essere concesso per più di due cani per nucleo familiare.

Nel caso di affido temporaneo, qualora l'affidatario debba restituire l'animale al legittimo proprietario, verrà erogato unicamente un contributo proporzionale al tempo (mesi o frazioni superiori a 15 giorni) di possesso dell'animale.

ART. 5 – Obblighi dell'adottante

L'adottante si impegna a mantenere l'animale in buone condizioni presso la propria residenza o altro domicilio.

Si impegna altresì a comunicare al Comune l'eventuale smarrimento dell'animale e l'eventuale successivo ritrovamento: in tal caso la rata del contributo verrà decurtata in relazione al periodo intercorrente tra la data di smarrimento e quella di ritrovamento.

Analogamente, si impegna altresì a comunicare al Comune il decesso dell'animale, ai fini della conseguente interruzione del contributo.

ART. 6 – Eventuale trasferimento dell'animale affidato

In caso di cessione del cane avuto in affidamento ad altro soggetto privato, il beneficiario del contributo si impegna a comunicare al Comune le generalità di quest'ultimo.

La cessione a terzi dell'animale non comporterà l'automatico subentro del cessionario al cedente nel diritto di percepire il contributo incentivante l'adozione.

Dalla data della cessione il beneficiario decade dal contributo.

La decadenza dal contributo si verifica altresì in caso di trasferimento dell'animale all'estero: il beneficiario è a tal fine tenuto a comunicare al Comune anche quest'ultima circostanza.

Il cane adottato non potrà essere riconsegnato al canile di provenienza, se non nei casi previsti dall'art. 4, comma 5, e dall'art. 5, comma 2, della L.R. 11 ottobre 2012, n. 20.

ART. 7 – Inadempienze

In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto.

Il beneficiario si intenderà inadempiente in caso di mancata presentazione della certificazione veterinaria di cui al precedente art. 3, nonché a seguito di esito negativo anche di uno solo degli accertamenti di cui al medesimo art. 3, ultimo periodo.

ART. 8 – Adozione a distanza

È prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso il canile convenzionato. L'adozione a distanza è consentita a singole persone o gruppi (scuole, associazioni, ecc.), che dovranno indicare un responsabile. All'adottante verrà rilasciato un attestato di adozione in cui vengono indicati il nome e la foto del cane.

Chi adotta un cane a distanza dovrà versare annualmente al Comune di Brugnera un importo che potrà variare da un minimo di euro 120,00 ad un massimo pari alla spesa annuale sostenuta dal Comune per il mantenimento del cane. L'adozione a distanza viene revocata in caso di mancato versamento dell'importo stabilito entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato (es. ulteriori lavaggi, ecc.).

Chi adotta un cane a distanza può, a proprio piacimento e previo accordo con il responsabile del canile, prelevare e tenerlo con sé per uno o più giorni nel corso dell'anno.

Il cittadino che, per cause sopravvenute (es. cambio abitazione, allergie, nascita di figli, ecc.), sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio o residenza, può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane attivando l'adozione a distanza. In tal caso dovrà versare annualmente al Comune un importo pari alla spesa annuale sostenuta dal Comune per il mantenimento del cane, fintantoché il cane non venga dato in affidamento a terzi.

ART. 9 – Adozione di gatti

Tutte le norme del presente regolamento si applicano altresì, se ed in quanto compatibili, all'adozione di gatti ricoverati presso la struttura convenzionata.

In tal caso, l'importo della rata annuale è stabilito in euro 110,00 (contributo complessivo nei cinque anni: euro 550,00).

ART. 10 – Norma transitoria

Per i cani adottati a partire dal 1° gennaio 2016, la domanda di contributo può essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche se sono trascorsi più di 60 giorni dall'adozione.